

**La Prefettura di Brescia, con propria nota del 15 aprile, invita i Comuni che ancora non avessero provveduto a costituire una propria commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 80 del TULPS. E' obbligatorio? Come si procede?**

L'art. 141 del regolamento del TULPS (R.D. 635/1940) prevede *l'istituzione di apposite commissioni di vigilanza che hanno il compito di verificare la solidità e la sicurezza di un luogo di pubblico spettacolo e l'esistenza di uscite adatte al pronto sgombero nel caso di incendio*; il parere favorevole della commissione è necessario al fine del rilascio da parte del Comune della licenza di **agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS** per i locali, gli impianti e i luoghi di pubblico spettacolo e della successiva autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli.

L'articolo 141-bis, introdotto dal DPR 311/2001, ha previsto la possibilità di istituire **la commissione di vigilanza a livello comunale** anche con funzioni svolte dai comuni in forma associata; in base al successivo **art. 142, qualora la commissione comunale non sia istituita, ai compiti di verifica dei locali di pubblico spettacolo provvede la commissione provinciale di vigilanza.**

A livello normativo, pertanto, non sussiste l'obbligo di istituzione di una commissione comunale in quanto, come indicato, in assenza di tale organo ci si può rivolgere alla commissione provinciale costituita presso la Prefettura.

E' quindi un'opportunità che la norma garantisce ai comuni in termini di possibile snellimento e rapidità delle procedure anche se comporta impegni gestionali e competenze che di seguito indichiamo.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni **tre anni** dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni.

Ai fini dell'istituzione è necessario inoltrare specifica richiesta agli Enti coinvolti per poter raccogliere i nominativi dei componenti designati.

Il Comune provvederà quindi, **con apposita delibera, a nominare la Commissione e ad adottare un regolamento di funzionamento.**

Una volta istituita formalmente la commissione comunale, **spetteranno ad essa tutti i compiti previsti:**

- Individuazione e pubblicazione della documentazione necessaria per poter avviare la procedura;
- Raccolta delle domande di rilascio di licenza agibilità art. 80 del TULPS corredata dalla documentazione prescritta;
- Individuazione dei tecnici da coinvolgere e convocazione della riunione della commissione;
- Verbalizzazione della conferenza;
- Formulazione del parere finale;
- Formalità di ragioneria relative alla raccolta e ripartizione delle spese di partecipazione ai singoli componenti.

Per ogni pratica la commissione di norma si riunisce almeno due volte:

- la prima volta per l'esame della documentazione fornita dal richiedente;
- la seconda volta per il sopralluogo al luogo o locale di svolgimento dello spettacolo.

### **SITUAZIONI PARTICOLARI**

Il parere della commissione, sia comunale che provinciale, **non è necessario per i locali e gli impianti con capienza inferiore a 200 persone**: in questi casi *i pareri e i sopralluoghi sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o architetti o periti industriali o geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.*

Restano di **esclusiva competenza della commissione provinciale** le verifiche relative a:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori a livelli prestabiliti.